

COMUNE DI AGNANA CALABRA

Città Metropolitana di Reggio Calabria

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI IN RISCOSSIONE COATTIVA E DELLE POSIZIONI DEFINIBILI

(art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e art. 1, commi 102-110, legge 30 dicembre 2025, n. 199)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29.04.2026.

Dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

COMUNE DI AGNANA CALABRA

Città Metropolitana di Reggio Calabria

INDICE

PARTE I – DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

Articolo 4 – Modalità di pagamento e rateizzazione

Articolo 5 – Effetti della definizione agevolata

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 7 – Debiti inclusi in procedure di composizione della crisi

Articolo 8 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

Articolo 9 – Rinuncia al contenzioso pendente

Articolo 10 – Entrata in vigore

PARTE II – CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 – Controversie definibili

Articolo 3 – Conciliazione agevolata

Articolo 4 – Entrata in vigore

PARTE III – REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI VERSAMENTI RATEALI

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 – Posizioni regolarizzabili

Articolo 3 – Entrata in vigore

PARTE IV – REGOLARIZZAZIONE DI OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

Articolo 5 – Entrata in vigore

COMUNE DI AGNANA CALABRA

Città Metropolitana di Reggio Calabria

PARTE I – DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed in attuazione dell'art. 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, nonché di accertamenti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. Possono formare oggetto di definizione agevolata i debiti relativi alle entrate comunali, risultanti da ingiunzioni di pagamento, accertamenti esecutivi, ruoli, liste di carico, solleciti, accertamenti, atti coattivi o altri atti di riscossione formati, emessi, notificati o comunque affidati alla riscossione entro il 31 dicembre 2025.
2. La definizione agevolata si applica, in particolare, alle posizioni relative a IMU, TASI, TARI e servizio idrico integrato, quelle gestite direttamente dall'Ente comprese quelle affidate a concessionari, affidatari o soggetti incaricati della riscossione delle entrate comunali, ivi compresa Area Riscossioni. Restano espressamente esclusi dalla presente definizione agevolata i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, i quali seguono la disciplina prevista dalla normativa statale vigente.
3. I debiti di cui al presente articolo possono essere estinti mediante il versamento delle somme dovute a titolo di entrata principale, nonché delle spese di notificazione e delle eventuali spese già maturate per procedure cautelari ed esecutive
4. Restano escluse dal pagamento, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente regolamento, le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi, maggiorazioni e altri oneri accessori della riscossione.
5. Ai fini dell'accesso alla definizione agevolata, il debito deve risultare da una delle seguenti fattispecie:
 - a) ingiunzione/Sollecito di pagamento emessa o notificata entro il 31 dicembre 2025 ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;
 - b) accertamento esecutivo emesso, notificato o divenuto efficace entro il 31 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

COMUNE DI AGNANA CALABRA

Città Metropolitana di Reggio Calabria

- c) ruolo, lista di carico, sollecito, accertamento, atto coattivo o altro atto di riscossione formato, emesso, notificato o affidato alla riscossione, tramite Area Riscossioni o altro soggetto incaricato, entro il 31 dicembre 2025.
- 6. La definizione agevolata può riguardare anche il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento, in un accertamento esecutivo, in un ruolo o in altro atto di riscossione.

Articolo 3 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

- 1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune di Agnana Calabria, ovvero al concessionario o affidatario della riscossione, la volontà di avvalersene mediante apposita dichiarazione da presentare entro il 30 settembre 2026, secondo le modalità e la modulistica rese disponibili dall'Ente sul proprio sito istituzionale entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- 2. Nella dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro i limiti previsti dal presente regolamento.
- 3. Il Comune, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento e, in caso di versamento rateale, l'importo delle singole rate e le rispettive scadenze, secondo i seguenti criteri:
 - pagamento in unica soluzione entro il 31 ottobre 2026;
 - pagamento rateale, su richiesta del debitore, secondo il seguente piano massimo di dilazione:
 - i. per debiti di importo compreso tra euro 100,01 ed euro 2.000,00, fino a un massimo di 24 rate mensili;
 - ii. per debiti di importo compreso tra euro 2.000,01 ed euro 5.000,00, fino a un massimo di 48 rate mensili;
 - iii. per debiti di importo superiore a euro 5.000,00, fino a un massimo di 72 rate mensili.
- 4. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100,00, salvo il caso della rata finale di conguaglio.
- 5. Con la medesima comunicazione è altresì notificato l'eventuale diniego, totale o parziale, della richiesta di definizione agevolata.

Articolo 4 - Effetti della definizione agevolata

- 1. Il pagamento della prima rata ovvero dell'unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente concessa e ancora in essere.
- 2. A seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata, il Comune, relativamente ai debiti definibili, non avvia nuove azioni esecutive, non iscrive nuovi fermi amministrativi né ipoteche e non prosegue le procedure di recupero coattivo già avviate, fatto salvo il caso in cui si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo o si sia perfezionata altra procedura incompatibile con la sospensione.

COMUNE DI AGNANA CALABRA

Città Metropolitana di Reggio Calabria

3. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento, oltre il termine di tolleranza di dieci giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione non produce effetti. In tale ipotesi, i versamenti eventualmente eseguiti restano acquisiti a titolo di acconto sul debito complessivamente dovuto e riprende l'ordinario procedimento di riscossione.

Articolo 5 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che abbiano già provveduto al pagamento parziale delle somme dovute, anche a seguito di precedenti provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario o affidatario della riscossione.
2. Ai fini della determinazione dell'ammontare da versare in sede di definizione agevolata, non si tiene conto degli importi già corrisposti a titolo di sanzioni e interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
3. Dalla data di presentazione della domanda e sino alla scadenza della prima o unica rata della definizione agevolata, sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere, limitatamente alle rate aventi scadenza successiva alla presentazione della domanda.

Articolo 6 - Definizione agevolata degli importi inclusi in procedure di composizione della crisi

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2 anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3, ovvero del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con possibilità di pagamento del debito, anche falcidiato, nei tempi e con le modalità eventualmente previste dal provvedimento di omologazione.

Articolo 7 - Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. A decorrere dalla presentazione della domanda di definizione agevolata e fino alla scadenza della prima o unica rata, il Comune, e/o l'affidatario della riscossione, relativamente ai carichi definibili, sospende l'avvio di nuove misure cautelari ed esecutive.
2. Restano salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda, nonché gli effetti delle procedure esecutive che abbiano già raggiunto uno stadio non compatibile con la sospensione prevista dal presente regolamento.

Articolo 8 - Rinuncia al contenzioso pendente

1. Qualora i carichi oggetto della dichiarazione di adesione siano interessati da contenzioso pendente, il debitore deve indicarne l'esistenza nella domanda e assumere l'impegno a rinunciare ai relativi giudizi, nei termini e secondo le modalità previsti dalla normativa processuale vigente.

COMUNE DI AGNANA CALABRA

Città Metropolitana di Reggio Calabria

2. La definizione agevolata perfezionata con il pagamento della prima o unica rata comporta, per i carichi interessati dal contenzioso, la compensazione delle spese di lite, salvo diversa previsione di legge.
3. La mancata indicazione del contenzioso pendente ovvero l'omesso perfezionamento della rinuncia nei termini di legge comportano l'inefficacia della definizione agevolata limitatamente ai carichi oggetto del giudizio.

Articolo 9 - entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente.

PARTE II – CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. La presente Parte del regolamento, adottata nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina, per il Comune di Agnana Calabria, la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti alla data del 1° gennaio 2026 mediante l'istituto della conciliazione agevolata.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Sono definibili in via agevolata le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune di Agnana Calabria entro la data del 1° gennaio 2026.
2. Ai fini del presente regolamento, per controversie tributarie pendenti si intendono quelle nelle quali, alla data del 1° gennaio 2026, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Articolo 3 – Conciliazione agevolata

1. Le controversie di cui all'articolo 2, aventi ad oggetto atti impositivi emessi dal Comune di Agnana Calabria, possono essere definite, entro il 28 febbraio 2027, mediante accordo conciliativo ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
2. All'accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, oltre agli interessi e agli eventuali accessori dovuti secondo la disciplina vigente.
3. Il versamento delle somme dovute in esecuzione dell'accordo conciliativo è effettuato secondo le modalità e nei termini previsti dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

COMUNE DI AGNANA CALABRA

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Articolo 4 – Entrata in vigore

1. La presente Parte entra in vigore il giorno stesso dell'approvazione del regolamento, a condizione che la relativa deliberazione consiliare sia dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

PARTE III – REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI VERSAMENTI RATEALI

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. La presente Parte del regolamento, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina, per il Comune di Agnana Calabria, la definizione agevolata degli omessi o carenti versamenti rateali esistenti alla data del 1° gennaio 2026.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Con riferimento ai tributi comunali e alle entrate del servizio idrico integrato per i quali siano state concesse rateizzazioni, possono essere regolarizzati gli omessi o carenti versamenti delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2026.
2. La regolarizzazione si perfeziona mediante il pagamento integrale della sola imposta o della sola entrata principale, con esclusione delle sanzioni, degli interessi e degli ulteriori accessori, a condizione che, alla data del pagamento della prima rata, non sia stata ancora notificata la cartella di pagamento, l'ingiunzione fiscale o l'atto di intimazione.
3. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si producono gli effetti agevolativi previsti dal presente regolamento e il Comune procede alla riscossione coattiva delle somme residue dovute, comprensive di imposta o entrata principale, interessi e sanzioni, secondo la disciplina ordinaria vigente.

Articolo 3 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente.

COMUNE DI AGNANA CALABRA

Città Metropolitana di Reggio Calabria

PARTE IV – REGOLARIZZAZIONE DI OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. La presente Parte del regolamento, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina, per il Comune di Agnana Calabria, la definizione agevolata:
 - a. degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento, alla data del 01 gennaio 2026, relativi alla TARI di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 - b. degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento, alla data del 01 gennaio 2026, relativi all'IMU, alla TASI, al servizio idrico integrato e alle ulteriori entrate comunali individuate dall'Ente, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Possono formare oggetto di definizione agevolata:
 - l'omesso o carente versamento del tributo o dell'entrata dovuta per le annualità non ancora decadute o prescritte e comunque risultanti dagli atti e dalle banche dati dell'Ente;
 - l'omessa o infedele dichiarazione relativa alle annualità definibili secondo la normativa vigente, nei limiti dei termini decadenziali e prescrizionali applicabili.
2. Restano esclusi dalla presente Parte gli importi già oggetto di ingiunzione di pagamento, accertamento esecutivo, ruolo, lista di carico o altro atto di riscossione rientrante nella definizione agevolata di cui alla Parte I del presente regolamento.
3. La definizione si perfeziona mediante il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tributo o di entrata principale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi, nei termini e secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 3.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune di Agnana Calabria, ovvero al concessionario o affidatario della riscossione, la propria volontà di avvalersene mediante apposita dichiarazione da presentare entro il 28 febbraio 2027, secondo

COMUNE DI AGNANA CALABRA

Città Metropolitana di Reggio Calabria

le modalità e la modulistica rese disponibili sul sito istituzionale dell'ente entro quindici giorni dall'approvazione del presente regolamento.

2. Nella dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate prescelto per il pagamento; unitamente alla medesima dichiarazione presenta, ove necessario, l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa.
3. Il Comune, comunica ai soggetti che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute, le modalità di pagamento, l'importo delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- pagamento rateale, su richiesta del debitore, secondo il seguente piano massimo di dilazione:

- a) per debiti di importo compreso tra euro 100,01 ed euro 2.000,00, fino a un massimo di 24 rate mensili;
- b) per debiti di importo compreso tra euro 2.000,01 ed euro 5.000,00, fino a un massimo di 48 rate mensili;
- c) per debiti di importo superiore a euro 5.000,00, fino a un massimo di 72 rate mensili.

L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100,00, salvo il caso della rata finale di conguaglio.

4. Qualora la definizione comporti il solo obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di somme, essa si perfeziona con la sola presentazione della dichiarazione.

5. Con la comunicazione di cui al comma 3, il Comune, ovvero il concessionario o affidatario, può indicare l'eventuale diniego, totale o parziale, della definizione agevolata.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento, oltre cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una delle rate del piano di pagamento, la definizione non produce effetti.
2. In tale ipotesi, i versamenti eventualmente effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali e prescrizionali previsti dalla normativa vigente.

Articolo 5 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente.